

Codice A1414D

D.D. 1 settembre 2022, n. 1566

**Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) nel comune di Rosta (TO).
Revoca D. D. n. 733/A1414B del 29/10/2019.**



ATTO DD 1566/A1414D/2022

DEL 01/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) nel comune di Rosta (TO). Revoca D. D. n. 733/A1414B del 29/10/2019.

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H).

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Sul sito web della Regione Piemonte è stato pubblicato l'aggiornamento al 1° settembre 2022 della Tabella riportante il fabbisogno di posti letto di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti accreditabili nei vari distretti sanitari della Regione Piemonte.

Con D. D. n. 733/A1414B del 29/10/2019 gli uffici regionali esprimevano parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativo alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti in Rosta (TO), in Via Sant'Antonio di Ranverso fronte n. 4, avente la capienza di n. 100 (cento) posti letto + n. 8 (otto) posti letto di "pronta accoglienza", tutti autorizzabili ma non accreditabili, così suddivisi: due nuclei da 20 posti letto ciascuno; un nucleo da 20 pl + 2 pl di "pronta accoglienza"; un nucleo da 20 pl + 4 pl di "pronta accoglienza"; un nucleo da 10 pl; un nucleo da 10 pl + 2 pl di "pronta accoglienza".

La validità temporale della verifica di compatibilità suddetta è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Gli uffici regionali non hanno ricevuto alcuna comunicazione di inizio lavori per cui il parere suddetto è da considerarsi ormai privo di efficacia.

Con nota prot. n. 4170/PEC del 15/07/2022 (prot. n. 27279/A1414D) il Comune di Rosta (TO), a nome e per conto del legale rappresentante di "Patrimoni Real Estate S.R.L.", inoltrava agli uffici regionali la medesima richiesta di verifica di compatibilità oggetto del parere di cui alla D. D. n. 733/A1414B del 29/10/2019, allegando le medesime planimetrie., relative alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti in Rosta (TO), in Via Sant'Antonio di Ranverso fronte n. 4, avente la capienza di n. 100 (cento) posti letto + n. 8 (otto) posti letto di "pronta accoglienza", così suddivisi: due nuclei da 20 posti letto ciascuno; un nucleo da 20 pl + 2 pl di "pronta accoglienza"; un nucleo da 20 pl + 4 pl di "pronta accoglienza"; un nucleo da 10 pl; un nucleo da 10 pl + 2 pl di "pronta accoglienza".

Gli uffici regionali verificavano le planimetrie dell'intervento e riscontravano la loro conformità ai requisiti previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Il Comune di Rosta (TO) rientra nel Distretto "Area Metropolitana Centro" dell'ASL TO3; tale distretto ha una disponibilità residua di 0 (zero) posti letto accreditabili di RSA per anziani non autosufficienti, come da Tabella succitata, aggiornata al 1° settembre 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata, tramite il Comune di Rosta, dal legale rappresentante di "Patrimoni Real Estate S.R.L."

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019

DETERMINA

- di revocare la D. D. n. 733/A1414B del 29/10/2019;

- di esprimere parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativo alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti in Rosta (TO), in Via Sant'Antonio di Ranverso fronte n. 4, avente la capienza di n. 100 (cento) posti letto + n. 8 (otto) posti letto di "pronta accoglienza", tutti autorizzabili ma non accreditabili, così suddivisi: due nuclei da 20 posti letto ciascuno; un nucleo da 20 pl + 2 pl di "pronta accoglienza"; un nucleo da 20 pl + 4 pl di "pronta accoglienza"; un nucleo da 10 pl; un nucleo da 10 pl + 2 pl di "pronta accoglienza".

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto